SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° — Numero 172

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 24 luglio 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 24 giugno 2008.

Nuova determinazione delle scorte obbligatorie di prodotti petroliferi per l'anno 2008.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 7 novembre 1977, n. 883, che recepisce l'Accordo relativo ad un Programma internazionale per l'energia, firmato a Parigi il 18 novembre 1974, da realizzare attraverso l'Agenzia internazionale per l'energia;

Vista la direttiva 2006/67/CE del Consiglio del 24 luglio 2006 che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri dell'Unione europea di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi;

Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, ed in particolare l'art. 1, comma 1, e l'art. 2, comma 3, i quali dispongono che le scorte di riserva del Paese siano determinate annualmente con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e che, nel medesimo decreto, siano definiti i coefficienti necessari a determinare la ripartizione dell'obbligo tra i soggetti ad esso tenuti;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 settembre 2002, n. 16995, con il quale si è data attuazione al disposto dell'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22;

Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante norme per il riordino del settore energetico e delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia ed in particolare l'art. 1, commi 90, 91 e 92, che modifica la disciplina delle scorte obbligatorie di prodotti petroliferi;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 aprile 2008, n. 1069, con il quale sono state determinate le scorte obbligatorie di prodotti petroliferi per l'anno 2008;

Considerato che l'Agenzia internazionale per l'energia ha modificato il quantitativo di scorta che l'Italia deve mantenere, ai sensi della legge 7 novembre 1977, n. 883, sulla base delle proprie importazioni nette;

Ritenuto necessario procedere ad un nuovo calcolo delle scorte obbligatorie per la sola quota di prodotto destinata a raggiungere i livelli stabiliti dall'Agenzia internazionale per l'energia;

Decreta:

Art. 1.

Determinazione dei quantitativi incrementali delle scorte obbligatorie di prodotti petroliferi per l'anno 2008

1. La quota aggiuntiva di scorte di riserva necessaria a raggiungere i livelli di scorta fissati a carico dell'Italia dall'Agenzia internazionale dell'energia per l'anno in corso ammonta a 1.748.746 tonnellate complessive, così ripartite:

categoria I: 392.492 tonnellate

categoria II: 1.167.363 tonnellate

categoria III: 188.891 tonnellate

Art. 2.

Determinazione dei coefficienti di cui all'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22

1. La ripartizione dei quantitativi di cui al precedente art. 1 tra i soggetti tenuti all'obbligo è effettuata sulla base dei seguenti coefficienti determinati sulla base del rapporto tra il 100% del quantitativo di scorta fissato per l'anno in corso dall'Agenzia internazionale dell'energia in oli greggi, opportunamente trasformato in prodotti finiti delle tre principali categorie, e la scorta in categorie derivante dalle immissioni al consumo e/o esportazioni avvenute nel Paese nell'anno 2007:

categoria I: 14,56 %

categoria II: 14,56 %

categoria III: 14,56 %.

2. L'obbligo di scorta con i nuovi quantitativi decorrerà dalle ore 0.00 del giorno 1° luglio 2008. Con lettera del Ministero dello sviluppo economico la ripartizione delle scorte di cui all'art. 1 sarà comunicata a ciascun soggetto tenuto all'obbligo.

Art. 3.

Ulteriori disposizioni

1. Rimangono valide tutte le clausole e condizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 7 aprile 2008, n. 1069.

2. Contro il presente decreto è possibile proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale o proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni a decorrere dalla data in cui se ne sia avuta piena ed integrale conoscenza.

3. Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico.

Roma, 24 giugno 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A05212

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 2 maggio 2008.

Dismissione dei beni del demanio militare aeronautico dell'aeroporto di Capua.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEI TRASPORTI, DELLE INFRASTRUTTURE E DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni;

Visti: la legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'amministrazione della difesa e il regolamento di attuazione, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 9 novembre 2004, n. 265, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237, recante interventi urgenti nel settore dell'aviazione civile e delega al Governo per l'emanazione di disposizioni correttive ed integrative del codice della navigazione;

Visto il decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2006, n. 151, recante norme di revisione della parte aeronautica del codice della navigazione;

Visto in particolare, il terzo comma dell'art. 693 del codice della navigazione, il quale prevede che «I beni del demanio militare aeronautico, non più funzionali ai fini militari e da destinare alla aviazione civile in quanto strumentali all'attività del trasporto aereo, sono individuati con provvedimento del Ministero della difesa, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e trasferiti al demanio aeronautico civile per l'assegnazione in uso gratuito all'ENAC ed il successivo affidamento in concessione»;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri e in particolare l'art. 1, commi 4 e 5;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio 2006, concernente l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e del Ministero dei trasporti, così come modificato ed integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 aprile 2007;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, recante l'istituzione dell'Ente nazionale della navigazione civile (ENAC) e, in particolare l'art. 8, comma 2, il quale prevede che con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro e delle finanze, vengono assegnati all'ENAC, in uso gratuito, i beni del demanio aeroportuale per il successivo affidamento dei beni medesimi ai gestori aeroportuali;

Visto il «Protocollo d'intesa propedeutico a specifici accordi di programma» del 14 ottobre 2004, tra il Ministero della difesa il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, finalizzato al trasferimento al Demanio statale, ramo trasporti — aviazione civile — di aeroporti o sedimi aeroportuali attualmente in capo al demanio della Difesa;

Visto il decreto del Ministro della difesa in data 25 gennaio 2008 recante atto di indirizzo relativo agli aeroporti militari a doppio uso militare-civile (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 57 del 7 marzo 2008);

Ravvisata la necessità di dare applicazione al disposto del citato terzo comma dell'art. 693 del codice della navigazione, con l'individuazione dei beni del demanio militare aeronautico non più funzionali ai fini militari da destinare all'aviazione civile in quanto strumentali all'attività del trasporto aereo;

Ravvisata la necessità di dare contestuale attuazione al disposto del richiamato art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 250 del 1997, ai fini del contemporaneo trasferimento al demanio aeronautico civile per l'assegnazione gratuita all'ENAC e il successivo affidamento in concessione dei beni del demanio aeronautico militare individuati ai sensi del richiamato art. 693, terzo comma, del codice della navigazione, per mantenere la necessaria continuità della gestione del traffico civile aeroportuale;

Visto il verbale del Ministero della difesa - Gabinetto del Ministro, recante il resoconto della riunione tenutasi in data 3 aprile 2008, del Gruppo di lavoro di vertice composto dai rappresentanti dei Ministeri della difesa, delle infrastrutture, dei trasporti e dell'economia e delle finanze, nonché degli enti interessati, che hanno analizzato la dismissione dei beni, in particolare, del compendio aeroportuale di Capua;

Vista la determinazione dello Stato maggiore dell'Aeronautica, assunta con foglio n. MDAAVSMA 22514 in data 19 marzo 2008, confermata dallo Stato maggiore della difesa, con foglio n. 141/1481/4665.5 in data 9 aprile 2008, circa il cessato interesse, ai fini militari, dei beni individuati nel progetto di dismissione appartenenti al compendio aeroportuale di Capua;

Vista la determinazione del Ministero dei trasporti, assunta con foglio n. 1699 in data 8 aprile 2008, circa l'effettiva strumentalità ai fini del trasporto aereo degli stessi beni descritti nel richiamato progetto di dismissione;

Decreta:

Art. 1.

1. I beni del demanio militare aeronautico dell'aeroporto di Capua, individuati e descritti nell'annesso tecnico e relativi allegati, che costituiscono parte integrante del presente decreto, dichiarati non più funzionali ai fini militari, sono destinati all'aviazione civile con trasferimento al demanio aeronautico civile (demanio pubblico dello Stato - ramo trasporti - aviazione civile) nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano alla data del presente decreto, in quanto strumentali all'attività del trasporto aereo civile.

2. I beni trasferiti ai sensi del comma 1, sono assegnati, contestualmente, in uso gratuito all'ENAC, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250.

Art. 2.

1. L'aeroporto di Capua assume, dalla data del presente decreto, lo stato giuridico di aeroporto civile appartenente allo Stato, aperto al traffico civile.

Il presente decreto sarà comunicato agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 maggio 2008

Il Ministro della difesa
PARISI

Il Ministro dei trasporti
BIANCHI

Il Ministro delle infrastrutture
DI PIETRO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

Registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 2008
Ministeri istituzionali - Difesa, registro n. 8, foglio n. 178

ANNESSO

GRUPPO DI LAVORO DI VERTICE
PER LA DISMISSIONE DEGLI AEROPORTI MILITARI

AEROPORTO DI
C A P U A

MINISTERO DELLA DIFESA – Direzione Generale dei Lavori e del Demanio APRILE 2008

GRUPPO DI LAVORO DI VERTICE
PER LA DISMISSIONE DEGLI AEROPORTI MILITARI

AEROPORTO DI CAPUA

INFORMAZIONI GENERALI

L'aeroporto "Oreste Salomone" di Capua (codice identificativo AIP/ICAO: "LIAU") insiste su un'area ricadente sul territorio del Comune di Capua.

Il sedime aeroportuale confina a Nord con zone a vocazione prevalentemente industriale, a Est con aree di natura essenzialmente residenziale, a Sud ed a Ovest con la Caserma Salomone dell' Esercito Italiano e con terreni agricoli. Oltre la testata pista 28 (Ovest) è presente la linea ferroviaria ad alta velocità (TAV).

L'aeroporto presenta le seguenti caratteristiche geografiche di cui al Decreto Ministeriale 3 marzo 1994 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 98 del 29/4/1994:

- Latitudine 41° 06' 55" Nord
- Longitudine 14° 10' 41" Est
- Altitudine 18,65 metri s.l.m.

IDENTIFICAZIONE CATASTALE

L'intero compendio aeroportuale, identificato nel suo perimetro con l'allegata Planimetria Generale - Tavola "01", ha una superficie di circa Ha 120.00.00 e risulta intestato al "*Demanio Pubblico dello Stato – Ramo Difesa (Aeronautica Militare)*".

Nel Nuovo Catasto Terreni si identifica come segue:

Comune Censuario: Capua

– Foglio 20
  Particella: A

– Foglio 21
  Particella: A

- Foglio 22
  Particelle: A- B- C

IMMOBILI AEROPORTUALI MILITARI IN USO AL DEMANIO AERONAUTICO CIVILE

Non risultano immobili in uso al Demanio Aeronautico Civile.

CONSISTENZA IMMOBILI DA TRASFERIRE AL DEMANIO AERONAUTICO CIVILE

La consistenza dell'immobile aeroportuale da trasferire nella disponibilità del "Demanio Aeronautico Civile", ai sensi dell'art. 693 del D.L.vo n. 151/2006, identificato con tratteggio rosso nell'allegata Planimetria Generale - Tavola "01", ha una superficie stimata in prima approssimazione pari ad Ha 72.00.00, compresa la consistenza degli immobili aeroportuali utilizzata "di fatto" dall' Aeroclub.

CONCESSIONI IN ATTO

Sugli immobili aeroportuali destinati al trasferimento all'Aviazione Civile non risultano attivate servitù e/o concessioni a favore di terzi.

Sono in corso le procedure amministrative per il recupero all'Erario degli indennizzi maturati nel tempo per le aree e manufatti utilizzati "di fatto" dall' Aeroclub.

GRUPPO DI LAVORO DI VERTICE
PER LA DISMISSIONE DEGLI AEROPORTI MILITARI

LIMITAZIONI AERONAUTICHE

Per l'aeroporto di Capua non risultano imposti vincoli per le limitazioni aeronautiche.

A seguito del cambio dello status giuridico dell'aeroporto di Capua, l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (E.N.A.C.) valuterà, in relazione ai programmi di sviluppo dell'aeroporto, se procedere o meno all'applicazione (vincoli della proprietà privata) dell'art. 707 e seguenti del Decreto Legislativo 9 maggio 2005, n. 96 e sue disposizioni correttive ed integrative introdotte dal richiamato D.L.vo n. 151/2006.

SERVIZI NAVIGAZIONE AEREA

I servizi di assistenza per la navigazione aerea non sono attualmente garantiti dall'Aeronautica militare.

Dalla data di sottoscrizione dello specifico decreto con il quale l'aeroporto di Capua assume lo status giuridico di "*aeroporto civile dello Stato*" l' ENAC provvederà ad assicurare mediante una "BIGA" le comunicazioni "TBT" e le necessarie informazioni aeronautiche aeroportuali.

Per il trasferimento dei beni demaniali militari dal "Demanio Aeronautico Militare" a quello del "Demanio Aeronautico Civile", non sono necessari interventi, dipendenti e conseguenti, da realizzare per i servizi di assistenza alla navigazione aerea.

INTERVENTI DERIVANTI DAL CAMBIO DI STATUS

In attuazione del trasferimento dei beni demaniali militari dell'aeroporto di Capua è necessaria la realizzazione di alcuni interventi, i cui costi saranno a carico di ENAC e/o di Soggetti Terzi formalmente indicati dal medesimo Ente e che saranno individuati in un programma di dettaglio condiviso dall'A.M., previa concertazione con l'Esercito Italiano, e dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (E.N.A.C.), successivamente al cambio di status (quali, ad esempio: la separazione fisica fra le aree di rispettivo reciproco interesse del sedime aeroportuale, spostamento di impianti e sottoservizi, strada di accesso alle zone aeroportuali rimaste nella disponibilità dell'A.D., ecc…).

MINISTERO DELLA DIFESA – Direzione Generale dei Lavori e del Demanio aprile/2008

GRUPPO DI LAVORO DI VERTICE
PER LA DISMISSIONE DEGLI AEROPORTI MILITARI

CONDIZIONI ED ADEMPIMENTI

Il trasferimento ed il possesso dei beni immobili avviene nello stato di fatto e di diritto in cui questi si trovano, compresi gli eventuali accolli di oneri per tasse, contributi fondiari e consortili, ecc.... .

L'assegnazione in uso gratuito dei beni del "Demanio Militare Aeronautico" in oggetto ha efficacia dalla data di sottoscrizione dello specifico decreto, con il quale l'aeroporto di Capua assume lo status giuridico di "*aeroporto civile dello Stato*".

Con successivo specifico "*verbale di ricognizione*" verrà definita l'esatta identificazione catastale e consistenza dell'immobile aeroportuale d'interesse dell'Aviazione Civile, mediante un elaborato tecnico di rilievo e di frazionamento eseguito da tecnici abilitati, su indicazioni congiuntamente fornite dalle parti interessate (Agenzia Demanio, GenioDife, E.N.A.C.).

Con ulteriori atti, fra i soggetti istituzionali interessati, saranno concordate e disciplinate le modalità di attuazione conseguenti alla modifica dell'assetto patrimoniale del cespite demaniale in oggetto; tali modalità di attuazione disciplineranno anche il mantenimento in esercizio dei sottoservizi presenti all'interno dell'immobile aeroportuale.

Conseguentemente alla citata ricognizione, che potrà intervenire su più fasi ove giustificata da impedimenti tecnici/amministrativi, l'aliquota di immobile aeroportuale destinata al "*Demanio Aeronautico Civile*" sarà volturata a favore del Demanio Pubblico dello Stato – Ramo Trasporti (Aviazione Civile).

L'Amministrazione Difesa si riserva l'uso a tempo determinato della pista di volo per le proprie attività addestrative.

ELABORATI GRAFICI

Si allega il seguente elaborato grafico:

- (Tavola 01) - Planimetria Generale dell'aeroporto (in scala adattata).

AEROPORTO DI CAPUA
PLANIMETRIA GENERALE
DISEGNO FUORI SCALA
AREA AVIAZIONE CIVILE
AREA AMMINISTRAZIONE DIFESA

08A05208

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 24 aprile 2008.

Disposizioni sulla determinazione degli organici del personale docente per l'anno scolastico 2008/2009.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

Visti: l'art. 1, comma 72, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché l'art. 26 del decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331 e l'art. 1 del decreto ministeriale 6 agosto 1999, n. 200, riguardanti l'organico funzionale rispettivamente della scuola elementare e materna;

Visto l'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che ha previsto l'attribuzione dell'autonomia scolastica alle scuole di ogni ordine e grado;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, con il quale è stato approvato il regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

Visto il decreto ministeriale 13 giugno 2006, n. 47, e la nota esplicativa prot. n. 721 del 22 giugno 2006, che ha disposto l'elevazione sino al 20% dei limiti di flessibilità riservati alle istituzioni scolastiche dei diversi ordini e gradi di scuola ai sensi dell'art. 8 del regolamento in materia di autonomia scolastica n. 275/99;

Visto il decreto ministeriale 26 giugno 2000, n. 234, in materia di curricoli delle istituzioni scolastiche;

Visti: l'art. 40, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, concernente l'assegnazione dei posti per attività di sostegno agli alunni portatori di handicap;

Vista la legge 20 agosto 2001, n. 333, di conversione del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, concernente disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001/2002;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»;

Vista la legge 22 novembre 2002, n. 268, di conversione del decreto legislativo 25 settembre 2002, n. 212, recante misure urgenti per la scuola, l'università, la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale;

Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale;

Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, concernente la definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, ai sensi della citata legge n. 53/2003;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato e in particolare l'art. 3, commi 88-90»;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato e in particolare l'art. 1, comma 128»;

Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, in particolare il capo IV, che ha previsto norme di raccordo e continuità tra il primo e secondo ciclo;

Visto il decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331, e successive modifiche ed integrazioni, concernente la riorganizzazione della rete scolastica, la formazione delle classi e la determinazione degli organici del personale della scuola;

Visto il decreto ministeriale 3 giugno 1999, n. 141, recante norme sulla formazione delle classi con alunni in situazione di handicap;

Visti il decreto ministeriale 15 marzo 1997, n. 176, e il decreto interministeriale 18 dicembre 2002, n. 131, nella parte relativa ai parametri minimi contemplati per il funzionamento dei convitti e degli educandati dello Stato, e alla definizione degli organici del personale educativo;

Visto il decreto ministeriale del 25 maggio 2007, n. 41, relativo alla riduzione del carico orario settimanale di lezione degli istituti professionali in applicazione dell'art. 1, comma 605, della legge n. 296/1996;

Visto il decreto ministeriale del 3 ottobre 2007, n. 80, recante disposizioni in materia di interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti scolastici;

Visto il decreto ministeriale del 22 agosto 2007, n. 139, regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo scolastico emanato in attuazione dell'art. 1, comma 622, della legge n. 296/2006;

Vista la circolare ministeriale n. 110 del 14 dicembre 2007 riguardante le iscrizioni alle sezioni delle scuole dell'infanzia e alle classi delle scuole di ogni ordine e grado per l'a.s. 2008/09;

Vista la circolare ministeriale n. 29 prot. n. 464, del 5 marzo 2004, avente ad oggetto «Decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 - indicazioni e istruzioni»;

Visto l'art. 35, comma 1, della citata legge 27 dicembre 2002, n. 289, che prevede che «le cattedre costituite con orario inferiore all'orario obbligatorio di insegnamento dei docenti, definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, sono ricondotte a 18 ore settimanali, anche mediante l'individuazione di moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi delle cattedre, salvaguardando l'unitarietà d'insegnamento di ciascuna disciplina» e che, in via transitoria, tale disposizione si applica nei limiti in cui, nelle singole istituzioni scolastiche, non vengano a determinarsi situazioni di soprannumerarietà, escluse quelle derivanti dall'utilizzazione, per il completamento fino a 18 ore settimanali di insegnamento di frazioni di orario già comprese in cattedre costituite fra più scuole;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2003, n. 319, recante il regolamento di organizzazione del Ministero della pubblica istruzione;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, nella legge n. 233, del 17 luglio 2006, con il quale è stato istituito il Ministero della pubblica istruzione e sono state trasferire allo stesso le funzioni e le risorse già attribuite al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dall'art. 50, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo n. 300, del 30 luglio 1999;

Vista la legge 12 luglio 2006, n. 228, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 173, del 12 gennaio 2006, recante «proroga di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare. Ulteriori proroghe per l'esercizio di deleghe legislative e in materia di istruzione», con la quale è stata disposta la proroga: all'anno scolastico 2007-2008 del regime transitorio concernente l'accesso anticipato alla scuola dell'infanzia; all'anno scolastico 2008/2009 delle disposizioni per la definizione degli organici del personale docente della scuola secondaria di primo grado secondo la previsione del decreto del Presidente della Repubblica n. 782/1982; il rinvio all'anno scolastico 2008/2009 dell'avvio della riforma dell'istruzione secondaria di secondo grado di cui al decreto legislativo n. 226/2005;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

Visto in particolare l'art. 1, comma 605, che prevede che per meglio qualificare il ruolo e l'attività dell'Amministrazione scolastica, il Ministro della pubblica istruzione adotti provvedimenti che prevedano «nel rispetto della normativa vigente, la revisione a decorrere dall'anno scolastico 2007/08, dei criteri e dei parametri per la formazione delle classi al fine di valorizzare la responsabilità dell'amministrazione e delle istituzioni scolastiche, individuando obiettivi, da attribuire ai dirigenti responsabili, articolati per i diversi ordini a gradi di scuola e le diverse realtà territoriali, in modo da incrementare il valore medio nazionale del rapporto alunni classe dello 0,4;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, nella legge n. 176 del 25 ottobre 2007, in particolare l'art. 1 che, tra l'altro, prevede il ripristino del tempo pieno nella scuola primaria secondo il modello di cui all'art. 130, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato;

Visto in particolare l'art. 2, commi da 411 a 414, che per meglio qualificare il ruolo e l'attività dell'Amministrazione scolastica, anche attraverso misure di carattere strutturale, prevede l'adozione dei seguenti provvedimenti:

«411. *a)* a partire dall'anno scolastico 2008/2009, per l'istruzione liceale, l'attivazione delle classi prime dei corsi sperimentali passati ad ordinamento, ai sensi del decreto ministeriale n. 234 del 26 giugno 2000, è subordinata alla valutazione della congruenza dei quadri orari e dei piani di studio con i vigenti ordinamenti nazionali;

b) il numero delle classi prime e di quelle iniziali di ciclo dell'istruzione secondaria di secondo grado si determina tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti, indipendentemente dai diversi indirizzi, corsi di studio e sperimentazioni passate ad ordinamento. Negli istituti in cui sono presenti ordini o sezioni di diverso tipo, le classi prime si determinano separatamente per ogni ordine e tipo di sezione;

c) il secondo periodo del comma 1 dell'art. 3 della legge 20 agosto 2001, n. 333, è sostituito dal seguente: "Incrementi del numero delle classi, ove necessario, sono disposti dal dirigente scolastico interessato previa autorizzazione del competente direttore generale regionale, secondo i parametri di cui al decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331";

412. Le economie di spesa di cui all'art. 1, comma 620, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, da conseguire ai sensi dei commi da 605 a 619 del medesimo articolo, nonché quelle derivanti dagli interventi di cui al comma i, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, del presente articolo - sono complessivamente determinate come segue: euro 535 milioni per l'anno 2008, euro 897 milioni per l'anno 2009, euro 1.218 milioni per l'anno 2010 ed euro 1.432 milioni a decorrere dall'anno 2011. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio relativi agli interventi di cui al comma 1, lettere da *a)* a *d)*, del presente articolo, si applica la procedura prevista dall'art. 1, comma 621, lettera *b)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

413. Fermo restando quanto previsto dal comma 605, lettera *b)*, dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il numero dei posti degli insegnanti di sostegno, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, non può superare complessivamente il 25 per cento del numero delle sezioni e delle classi previste nell'organico di diritto dell'anno scolastico 2006/2007. Il Ministro della pubblica istruzione, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, definisce modalità e criteri per il conseguimento dell'obiettivo di cui al precedente periodo. Tali criteri e modalità devono essere definiti con riferimento alle effettive esigenze rilevate, assicurando lo sviluppo dei processi di integrazione degli alunni diversamente abili anche attraverso opportune compensazioni tra province diverse ed in modo da non superare un rapporto medio nazionale di un insegnante ogni due alunni diversamente abili.

414. La dotazione organica di diritto relativa ai docenti di sostegno è progressivamente rideterminata, nel triennio 2008-2010, fino al raggiungimento, nell'anno scolastico 2010/2011, di una consistenza organica pari al 70 per cento del numero dei posti di sostegno complessivamente attivati nell'anno scolastico 2006/2007, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni previsto dall'art. 39, comma 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Conseguentemente, anche al fine di evitare la formazione di nuovo personale precario, all'art. 40, comma 1, settimo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono soppresse le parole da: "nonché la possibilità" fino a: "particolarmente gravi", fermo restando il rispetto dei principi sull'integrazione degli alunni diversamente abili fissati dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104. Sono abrogate tutte le disposizioni vigenti non compatibili con le disposizioni previste dal comma 3 del presente articolo e dal presente comma.»;

Informate le organizzazioni sindacali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola;

Decreta:

Art. 1.

Consistenze dotazioni

1. Le consistenze delle dotazioni organiche nazionali e regionali relativamente alla scuola dell'infanzia, alla scuola primaria e alla scuola secondaria di I e II grado per l'anno scolastico 2008/2009 sono quelle riportate rispettivamente nelle allegate tabelle «A», «B», «C», «D», «E», «F», «G» e «H» e costituiscono parte integrante del presente provvedimento. Tali consistenze sono la conseguenza dell'intervento di contenimento delle classi e degli organici del personale docente e che, insieme ad altre modalità organizzative, quali il migliore utilizzo del personale di ruolo, gli interventi sul sostegno, legati alla rimodulazione organizzativa sull'organico di fatto e quelli di riassorbimento dei soprannumerari e degli inidonei, ed altre azioni di cui alla tabella H, nonché al contestuale parallelo intervento sull'organico del personale ATA, concorrono al raggiungimento del complessivo obiettivo di contenimento previsto dalla legge finanziaria 2008.

2. Le dotazioni organiche, definite in base alla previsione dell'entità della popolazione scolastica e con riguardo alle esigenze degli alunni portatori di handicap, tengono conto del grado di densità demografica delle varie province di ciascuna regione, della distribuzione della popolazione tra i comuni di ogni circoscrizione provinciale, delle caratteristiche geo-morfologiche dei territori interessati, delle condizioni socio-economiche e di disagio sociale delle diverse realtà. Sono determinate, altresì, in relazione all'articolazione e alle esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche rapportate al numero degli alunni ed alla distribuzione degli stessi nelle classi e nei plessi, alle situazioni edilizie, secondo parametri e i criteri previsti dal decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331 e dal decreto ministeriale 3 giugno 1999, n. 141, e successive modifiche ed integrazioni, nonché, per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2, comma 412, della legge finanziaria n. 244/2007.

3. Per la scuola primaria e alla scuola dell'infanzia, le citate consistenze tengono conto anche delle situazioni relative agli organici funzionali, così come previste rispettivamente dal decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331 e dal decreto ministeriale 6 agosto 1999, n. 200.

4. Con riferimento all'istruzione secondaria, le dotazioni organiche sono determinate con riguardo alle articolazioni orarie dei diversi curricoli e alle condizioni di funzionamento delle singole istituzioni.

5. Ai fini di cui dall'art. 2, comma 1, lettera *f)* e dall'art. 7, comma 4, della legge 28 marzo 2003, n. 53, le dotazioni organiche della scuola primaria (tabella B) sono incrementate del numero dei posti riportati nella tabella «B1», mentre le dotazioni organiche della scuola dell'infanzia (tabella A) sono incrementate del numero dei posti riportati nella tabella «A1». Entrambe le tabelle «A1» e «B1» costituiscono parte integrate del presente decreto.

6. I direttori regionali, ai fini dell'acquisizione dei dati e degli elementi utili relativi all'andamento della popolazione scolastica nelle realtà territoriali di propria competenza, si avvalgono della collaborazione dell'apposita struttura di rilevazione, di monitoraggio e di verifica e promuovono conferenze di servizio, confronti e di consultazioni con la partecipazione dei responsabili dei USP e dei dirigenti scolastici, finalizzati all'esame e

allo approfondimento puntuale ed esaustivo della materia, nonché alla individuazione e definizione degli aspetti e delle situazioni problematiche.

Art. 2.

Dotazioni provinciali

1. I direttori generali degli uffici scolastici regionali, informate le organizzazioni sindacali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di comparto, provvedono alla ripartizione delle consistenze organiche tra le circoscrizioni provinciali di competenza, avendo cura, altresì, di sensibilizzare le Regioni sull'attuazione del piano dell'offerta formativa. L'assegnazione delle risorse è effettuata con riguardo alle specifiche esigenze ed alle diverse tipologie e condizioni di funzionamento delle istituzioni scolastiche, nonché alle possibilità di impiego flessibile delle stesse risorse, in conformità di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, che detta norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche. Nella determinazione dei contingenti provinciali deve, altresì, tenersi conto delle situazioni di disagio legate a specifiche situazioni locali, con particolare riguardo alle zone montane e alle piccole isole; specifico riguardo si darà anche alle zone in cui siano presenti tassi particolarmente elevati di dispersione e di abbandono.

2. I direttori generali regionali, previa informativa alle organizzazioni sindacali, possono operare compensazioni tra le dotazioni organiche dei vari gradi di istruzione, nonché disporre, per far fronte a situazioni ed esigenze di particolare criticità, anche ai fini della prosecuzione di progetti di rilevanza pedagogica-didattica, formativa e sociale, l'accantonamento di un'aliquota di posti delle dotazioni regionali di cui alle tabelle allegate.

3. Le dotazioni organiche di istituto sono definite dal direttore generale dell'ufficio scolastico regionale su proposta dei dirigenti delle istituzioni scolastiche interessate nel limite dell'organico regionale assegnato. A tal fine, i dirigenti scolastici rappresentano, adeguatamente motivandole, al direttore generale regionale le esigenze definite nel piano dell'offerta formativa e ogni altro elemento ritenuto utile, improntando le proposte a criteri di efficienza e razionale contenimento della spesa e procurando che, sulla base dell'andamento della popolazione scolastica negli ultimi anni, dei dati desumibili dall'anagrafe degli alunni, nonché degli altri elementi in possesso, la previsione sia rispondente alle reali esigenze.

4. I direttori generali regionali, una volta acquisite le proposte formulate dai dirigenti scolastici, procedono alle opportune verifiche e controlli ed alla eventuale attivazione di interventi modificativi delle previsioni effettuate dalle singole istituzioni scolastiche, e rendano definitivi i dati, dandone formale comunicazione alle istituzioni scolastiche interessate e al Sistema informativo.

5. I direttori generali regionali al fine di conseguire gli obiettivi fissati dall'art. 1, commi 605 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), come rimodulati dall'art. 2, comma 412, della legge n. 244/2007 (finanziaria 2008), attraverso la valorizzazione della responsabilità delle istituzioni scolastiche, possono prevedere di non procedere allo sdoppiamento delle classi in presenza di un limitato numero di alunni eccedente i parametri previsti dal decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

Scuola primaria

1. L'articolazione e la quantificazione delle attività educative, didattiche e del relativo tempo scuola sono fissati dall'art. 7 del decreto legislativo n. 59/2004.

2. Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 ottobre 2007, n. 176, è reintrodotta l'organizzazione di classi funzionanti a tempo pieno, con orario settimanale di quaranta ore, comprensivo del tempo dedicato alla mensa di cui all'art. 130 del decreto legislativo n. 294/1994. La predetta organizzazione è realizzata nei limiti della dotazione complessiva dell'organico di diritto determinata con il presente decreto interministeriale emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il numero dei posti per le attività di tempo pieno devono essere attivati a livello nazionale nel rispetto dei limiti di spesa previsti a legislazione vigente per il personale della scuola e senza nuovi o maggiori oneri a carico delle finanza pubblica.

Classi a tempo pieno possono essere attivate solo in presenza di strutture idonee, l'orario settimanale, ivi compreso il tempo mensa, deve essere previsto di norma in 40 ore e la programmazione didattica deve prevedere l'orario obbligatoriamente antimeridiano e pomeridiano.

3. L'insegnamento della lingua inglese, è impartito in maniera generalizzata obbligatoriamente per un'ora alla settimana nella prima classe, mediamente per due ore e mezza per classe alla settimana nel primo biennio, per tre ore per classe alla settimana nel secondo biennio.

4. Ai sensi dell'art. 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l'insegnamento della lingua straniera deve essere impartito dai docenti della classe in possesso dei requisiti richiesti o da altro docente facente parte dell'organico di istituto sempre in possesso di tali requisiti. In tale ottica, i dirigenti scolastici

porranno in essere tutti gli accorgimenti organizzativi affinché tutti i docenti in servizio nell'istituzione scolastica, in possesso dei requisiti richiesti, impartiscano l'insegnamento delle lingua straniera nelle due classi del modulo. Solo per le ore di insegnamento di lingua straniera che non sia stato possibile coprire attivando la citata procedura possono essere istituiti posti da assegnare a docenti specialisti, nel limite del contingente regionale. Di regola viene costituito un posto ogni 7 o 8 classi, sempreché per ciascun posto si raggiugnano almeno 18 ore di insegnamento.

Art. 4.

Disposizioni generali per l'istruzione secondaria

1. Al fine della piena valorizzazione dell'autonomia e della migliore qualificazione dei servizi scolastici, la determinazione delle risorse da assegnare a ciascuna istituzione è effettuata tenendo conto delle esigenze della scuola nel suo complesso, comprese quelle connesse all'integrazione degli alunni portatori di handicap, e tenendo conto dell'eventuale articolazione della scuola in sezioni staccate, sedi coordinate e corsi serali.

2. Ai sensi dell'art. 35, primo comma, della legge 27 dicembre 2002 n. 289, le cattedre costituite con orario inferiore all'orario obbligatorio di insegnamento dei docenti, definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, sono ricondotte a 18 ore settimanali, anche mediante l'individuazione di moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi delle cattedre, salvaguardando l'unitarietà d'insegnamento di ciascuna disciplina. Il disposto di cui al presente comma trova applicazione nel caso in cui nelle singole istituzioni scolastiche non vengano a determinarsi situazioni di soprannumerarietà, fatta eccezione per le cattedre costituite tra più scuole per le quali la possibilità di salvaguardare la titolarità va accertata una volta soddisfatte le esigenze di completamento a 18 ore delle cattedre interne.

I posti costituiti ai soli fini della salvaguardia delle titolarità non sono disponibili per le operazioni di mobilità. Tale procedura si applica anche all'istruzione professionale stante la riduzione dell'orario settimanale di lezione disposta con decreto ministeriale n. 41 del 25 maggio 2007.

Nelle scuole secondarie di primo grado le cattedre relative alle classi di concorso A028, A030, A032 e alla lingua straniera, sono ricondotte a 18 ore di insegnamento nei limiti in cui sia possibile utilizzare, dopo la formazione delle cattedre interne ed esterne secondo la normale procedura, eventuali spezzoni residui presenti in ambito provinciale per la costituzione della cattedre orario esterne.

3. Per l'ottimale utilizzo delle risorse, dopo la costituzione delle cattedre all'interno di ciascuna sede centrale di istituto e di ciascuna sezione staccata o sede coordinata, si procede alla costituzione di posti orario tra le diverse sedi (anche associate) della stessa scuola. In presenza di docente titolare in una delle sedi sopraindicate, la titolarità va salvaguardata se nella sede stessa sia disponibile almeno un terzo delle ore. In presenza di più titolari, la titolarità è assegnata sull'una o sull'altra sede in base al maggior apporto di orario; in caso di uguale consistenza oraria degli spezzoni, la titolarità viene attribuita alla sede che offre maggiori garanzie di stabilità del posto e, in subordine, alla sede principale. Analogamente si procede in assenza di titolari.

4. Nei corsi serali gli eventuali posti orario vengono costituiti prioritariamente utilizzando ore disponibili nei corsi diurni della medesima istituzione scolastica.

5. Qualora gli spezzoni residui non possono essere utilizzati secondo le modalità di cui ai commi precedenti, si procede alla fase associativa per la costituzione di posti di insegnamento tra istituzioni scolastiche autonome secondo la normativa attualmente in vigore.

6. I dirigenti scolastici, fatte salve le priorità indicate ai commi precedenti, prima di procedere alle assunzioni a tempo determinato di propria competenza, attribuiscono spezzoni orari fino a 6 ore ai docenti in servizio nell'istituzione, con il loro consenso, fino ad un massimo di 24 ore settimanali.

Art. 5.

Scuola secondaria di I grado

1. L'articolazione e la quantificazione delle attività educative e didattiche e del relativo tempo scuola sono fissati dall'art. 10 del decreto legislativo n. 59/2004, integrato dal capo IV, articoli 23/26, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.

2. Tenuto conto della proroga all'anno scolastico 2008/2009 della fase transitoria di attivazione del nuovo ordinamento, disposta dall'art. 1, comma 7, della legge 12 luglio 2006, n. 228, l'assetto organico della scuola secondaria di I grado è confermato secondo i criteri fissati dal decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1982, n. 782 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 ottobre 2007, n. 176, i posti per le attività di tempo prolungato devono essere attivati nell'ambito della dotazione complessiva dell'organico di diritto determinata con il presente decreto interministeriale emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il numero dei posti per le attività di tempo prolungato devono essere attivati a livello nazionale nel rispetto dei limiti di spesa previsti a legislazione vigente per il personale della scuola e senza nuovi o maggiori oneri a carico delle finanza pubblica.

Classi a tempo prolungato di cui al decreto ministeriale 22 luglio 1983, possono essere attivate solo in presenza di adeguate strutture edilizie e attrezzature idonee; l'orario settimanale, ivi compreso il tempo mensa, deve essere stabilito in non meno di 36 fino a 40 ore e l'organizzazione della didattica deve prevedere l'orario obbligatoriamente antimeridiano e pomeridiano.

Art. 6.

Formazione delle classi nelle scuole di istruzione secondaria di II grado

1. Il numero delle classi prime e di quelle iniziali dei cicli conclusivi dei corsi di studio (prima classe del liceo classico, terza classe dei licei scientifici, dei licei artistici e degli istituti tecnici, terza classe degli istituti professionali nei quali sia possibile accedere dal biennio comune a più corsi di qualifica, prima o unica classe dei corsi post-qualifica per il conseguimento della maturità professionale o della maturità d'arte applicata) si determina tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti, indipendentemente dai diversi indirizzi, corsi di studio e sperimentazioni passate ad ordinamento, con lo stesso procedimento di cui all'art. 18, comma 1 del decreto ministeriale n. 331/1998. Per indirizzi si intendono i vari corsi di studio presenti nelle diverse tipologie di istituto (es. in un istituto tecnico commerciale: indirizzo IGEA, indirizzo programmatori, indirizzo progetto Mercurio; in un istituto per geometri: indirizzo geometri tradizionale e indirizzo progetto Cinque); in un istituto per il turismo: indirizzo tradizionale e indirizzo ITER).

2. Nelle istituzioni scolastiche in cui sono presenti ordini, istituti o sezioni di diverso tipo (es. istituto agrario con istituto per la ristorazione, istituto commerciale con sezione annessa di geometra o periti aziendali, il liceo classico con il liceo scientifico), le classi prime si determinano separatamente per ogni ordine, istituto o tipo di sezione, secondo la procedura di cui all'art. 18, comma 1, del decreto ministeriale n. 331/1998.

3. Le prime classi di sezioni staccate, scuole coordinate, sezioni di diverso indirizzo e specializzazione anche sperimentali funzionanti con un solo corso sono costituite con non meno di 20 di alunni.

4. Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, è consentita la costituzione di classi iniziali articolate in gruppi di diversi indirizzi di studio, purché le classi siano formate da un numero di alunni complessivamente non inferiore a 27 e il gruppo di minore consistenza sia costituito da almeno 12 alunni.

5. Per l'istruzione liceale, l'attivazione delle classi prime dei corsi sperimentali passati ad ordinamento ai sensi del decreto ministeriale n. 234/2000 il cui carico orario è pari o superiore alle 34 ore settimanali, è subordinata alla valutazione della congruità dei quadri orari e dei piani di studio con i vigenti ordinamenti nazionali, salvo motivate deroghe, da verificare attentamente in sede locale, in relazione a corsi di riconosciuta valenza formativa.

6. Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione a taluni indirizzi sia insufficiente per la costituzione di una classe, il competente Consiglio di istituto stabilisce i criteri di redistribuzione degli alunni tra i diversi corsi di studio funzionanti nella stessa scuola, ferma restando la possibilità per gli stessi alunni di chiedere l'iscrizione ad altri istituti in cui funzionino la sezione, l'indirizzo di specializzazione o la sperimentazione richiesti.

7. Le classi intermedie vanno accorpate ove si preveda che funzioneranno con un numero di alunni inferiore alla media indicata dal decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331; parimenti si procede all'accorpamento delle classi finali qualora se ne preveda il funzionamento con un numero esiguo di alunni, avendo comunque cura di non frazionare il gruppo classe.

8. Le cattedre di educazione fisica sono costituite in relazione al numero delle classi anziché per squadre distinte per sesso. Queste ultime possono essere attivate, previa deliberazione del collegio dei docenti, valutate le attitudini e le esigenze degli alunni, qualora non comportino incrementi di ore o di cattedre.

9. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni di cui ai decreti ministeriali n. 331/1998 e n. 141/1999 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 7.

Dotazione organica dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti

L'organizzazione e la dotazione organica dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti è regolata dal decreto ministeriale 25 ottobre 2007 emanato in applicazione della legge dell'art. 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006 n. 296. In relazione all'attuazione progressiva della citata disposizione, la dotazione organica assegnata a livello regionale ai centri territoriali permanenti per l'istruzione e la formazione in età adulta, rimane confermata nelle attuali consistenze e non può superare quella relativa all'organico di diritto dell'anno scolastico 2007/2008. Eventuali variazioni, debitamente motivate, sono consentite solo entro la consistenza delle dotazioni organiche assegnate ad ogni singola regione.

Art. 8.

Sezioni ospedaliere

Limitatamente alle sezioni ospedaliere dell'istruzione secondaria di II grado, di cui al decreto interministeriale 28 novembre 2001, n. 168, istituite presso luoghi di cura e di degenza, la determinazione delle dotazioni organiche, sia per gli insegnamenti comuni di cui all'art. 4, comma 3 dello stesso decreto, sia per le aree di indirizzo, è effettuata in organico di diritto avendo esclusivo riguardo alle risorse umane e alle professionalità ritenute indispensabili per la più corretta e proficua azione didattica in ambiente di cura.

Art. 9.

Dotazione organica di sostegno

1. A decorrere dall'anno scolastico 2008/09, ai sensi dell'art. 2, comma 413, della legge n. 244/2007, la dotazione organica dei posti di sostegno per l'integrazione degli alunni disabili è determinata sulla base del 25 per cento delle sezioni e delle classi previste nell'organico di diritto dell'anno scolastico 2006/2007. Tale dotazione fissa le complessive quantità dei posti di sostegno annualmente attivabili a livello nazionale ed è comprensiva delle eventuali deroghe necessarie per l'integrazione degli alunni disabili.

2. Per l'anno scolastico 2008/09 il numero dei posti di sostegno complessivamente attivabili in ciascuna regione, compresi quelli dell'organico di diritto, non può superare le quantità stabilite nella tabella E, colonna C, e tende a realizzare al livello regionale il graduale raggiungimento del rapporto medio nazionale di un insegnante ogni due alunni diversamente abili.

3. La dotazione organica di diritto dei posti di sostegno per l'anno scolastico 2008/09 è stabilita nella medesima tabella E, colonna A, che riporta la prima quota dell'incremento della dotazione di diritto di cui all'art. 2, comma 414, della legge n. 244/2007. La progressiva e graduale rideterminazione dei posti di sostegno in organico di diritto per il triennio 2008-2010, prevista dal citato art. 2, comma 414 della legge n. 244/2007, fino al raggiungimento nell'a.s. 2010/2011 del 70 per cento dei posti di sostegno complessivamente attivati nell'anno scolastico 2006/2007 è riportata nella tabella F.

5. I direttori generali regionali sentite le regioni, gli enti locali e le altre istituzioni pubbliche competenti individuano di comune accordo le modalità di distribuzione delle risorse di personale e materiali utili all'integrazione dell'alunno disabile, anche attraverso la costituzioni di reti di scuole.

6. I direttori generali regionali determinano la dotazione organica per ciascun grado di istruzione, definendo l'organico di diritto nei limiti della consistenza indicata nella colonna A della tabella E, e quelle dell'adeguamento dell'organico alle situazioni di diritto secondo le quantità riportate nella colonna B della tabella E.

7. Nell'ambito dei contingenti assegnati i direttori generali regionali assicurano la distribuzione degli insegnanti di sostegno correlata alla effettiva presenza di alunni disabili, tenendo anche conto delle risorse messe a disposizione dalle regioni e dagli enti locali.

8. Sulle disponibilità corrispondenti alla differenza tra i posti della dotazione regionale complessiva di cui al comma 2, e quelli attivati in organico di diritto di cui al comma 3 possono essere assegnati, con provvedimenti di durata annuale, docenti in servizio a tempo indeterminato, ovvero possono essere disposte assunzioni a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche.

Art. 10.

Istituzioni educative

Per le istituzioni educative rimangono confermate le disposizioni di cui all'art. 8 del decreto interministeriale n. 131 del 18 dicembre 2002.

Art. 11.

Scuole funzionanti presso educandati femminili statali

Le classi e i posti di insegnamento delle scuola di ogni ordine e grado funzionanti presso gli Educandati femminili statali, di cui all'art. 204 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono determinati secondo le disposizioni del presente decreto e sono assunti nell'organico di diritto nei limite delle consistenze organiche provinciali.

Art. 12.

Sperimentazione dell'organico

Con successivo provvedimento saranno individuate le province interessate alla sperimentazione di cui all'art. 2, commi da 417 a 424, della legge n. 244/2007 (finanziaria 2008), nonché le finalità, criteri e metodi della sperimentazione di un modello organizzativo volto ad innalzare la qualità del servizio di istruzione e ad accrescere efficienza ed efficacia della spesa.

Art. 13.

Gestione delle situazioni di fatto

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 411, lettera *c)* della legge n. 244/2007 (finanziaria 2008), i dirigenti scolastici possono disporre incrementi del numero delle

classi dell'istruzione primaria e dell'istruzione secondaria solo in caso di inderogabili necessità legate all'aumento effettivo del numero degli alunni rispetto alle previsioni, previa autorizzazione del direttore generale regionale secondo i criteri ed i parametri di cui al decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331, come modificato ed integrato dal decreto ministeriale 3 giugno 1999 n. 141, dal decreto interministeriale 18 dicembre 2002 n. 131, dal decreto interministeriale n. 57 del 20 luglio 2004 e dal presente decreto.

2. Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 268 del 22 novembre 2002, i medesimi dirigenti scolastici, nel caso di diminuzione degli alunni rispetto alla previsione, procedono all'accorpamento delle classi secondo le disposizioni citate nel precedente comma.

3. Non sono ammessi sdoppiamenti né istituzioni di nuove classi dopo l'inizio dell'anno scolastico, salvo nel caso di incrementi di alunni conseguenti al mancato recupero dei debiti formativi la cui verifica sia stata programmata dopo il 31 agosto. In presenza di alunni che non hanno saldato il debito, non si procede comunque all'istituzione o allo sdoppiamento delle classi qualora il numero degli alunni per classe non superi le 31 unità.

4. Le variazioni di cui al comma 1 rivestono carattere eccezionale e debbono rivelarsi assolutamente indispensabili per far fronte ad eventuali incrementi di alunni non previsti in sede di determinazione dell'organico di diritto e non devono ricadere entro la previsione di cui all'art. 9 del decreto ministeriale n. 331/1998 relativo alla possibilità di derogare, in misura non superiore al 10 %, al numero massimo e minimo di alunni per classe previsto per ciascun grado di istruzione. Le proposte di variazioni delle classi devono essere tempestivamente comunicate, comunque, non oltre il 10 luglio, al competente direttore regionale e agli USR di riferimento, per la prevista autorizzazione di cui al comma 1.

5. Ulteriori posti per il funzionamento delle sezioni carcerarie, di quelle ospedaliere e delle attività inerenti ai corsi di istruzione per adulti previsti dall'ordinanza ministeriale 29 luglio 1997, n. 455 e dalla direttiva ministeriale 6 febbraio 2001 possono essere attivati in presenza di personale in esubero, che non possa essere utilizzato su posti e ore di insegnamento disponibili fino al termine delle attività didattiche.

Art. 14.

Verifica e monitoraggio

1. Gli Uffici regionali effettuano il monitoraggio iniziale e *in itinere* della consistenza delle dotazioni organiche definite in base alle disposizioni del presente decreto, al fine di assicurare, nel rispetto dei contingenti di posti assegnati, la rispondenza delle dotazioni stesse agli obiettivi formativi. I medesimi uffici effettuano, inoltre, il monitoraggio delle operazioni di avvio dell'anno scolastico, vigilando sul puntuale espletamento delle operazioni stesse e affinché gli incrementi delle classi e dei posti, compresi quelli di sostegno, siano contenuti nei limiti delle effettive, inderogabili necessità.

2. L'apposita struttura istituita presso l'Amministrazione centrale assicura la verifica costante dell'andamento delle operazioni anche sotto il profilo dell'incidenza sulla spesa e della rigorosa osservanza della normativa regolante la materia. Ai fini suddetti, i direttori generali regionali, si avvalgono dell'apposita struttura costituita presso ciascuno ufficio scolastico regionale per gli aggiornamenti nell'ambito del sistema e la necessaria circolarità delle informazioni.

Art. 15.

Scuole di lingua slovena

Con proprio decreto il direttore generale dell'Ufficio regionale del Friuli-Venezia Giulia definisce le dotazioni organiche provinciali degli istituti e scuole di lingua slovena, nei limiti delle dotazioni regionali.

Art. 16.

Oneri finanziari

Gli oneri derivanti dalle dotazioni organiche di cui alle tabelle «A», «B», «C», «D», «E» e «G» gravano sugli ordinari stanziamenti di bilancio di cui ai pertinenti capitoli del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Gli oneri derivanti dagli incrementi delle dotazioni organiche di cui alle tabelle A1 e B1 sono posti a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 7, comma 6, della legge 28 marzo 2003, n. 53 e dell'art. 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per il visto e la registrazione, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Il Ministro
della pubblica istruzione
FIORONI

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

Registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 41

Tabella **A** - Scuola dell'infanzia
Previsione organico per l'a.s. 2008/09

Regione	Organico 2007/2008 (A)	Organico 2008/2009 (B)
Abruzzo	2.463	2.463
Basilicata	1.291	1.291
Calabria	4.299	4.299
Campania	12.157	12.157
Emilia Romagna	3.779	3.943
Friuli Venezia Giulia	1.471	1.487
Lazio	6.480	6.514
Liguria	1.692	1.694
Lombardia	8.843	9.043
Marche	2.696	2.706
Molise	567	567
Piemonte	5.530	5.622
Puglia	7.621	7.621
Sardegna	2.857	2.857
Sicilia	8.871	8.871
Toscana	5.031	5.161
Umbria	1.433	1.447
Veneto	3.575	3.616
Totale	**80.656**	**81.359**

Tabella **A1** - Scuola dell'infanzia

Posti assegnati per le generalizzazione del servizio e sperimentazione degli anticipi finanziati

dall'art. 1, comma 130, della legge 30.12.2004, n. 311

Regione	**Organico 2007/2008**	**Organico 2008/2009**
Abruzzo	12	12
Basilicata	=	=
Calabria	15	15
Campania	60	60
Emilia Romagna	77	77
Friuli Venezia Giulia	24	24
Lazio	45	45
Liguria	15	15
Lombardia	77	77
Marche	30	30
Molise	=	=
Piemonte	65	65
Puglia	12	12
Sardegna	=	=
Sicilia	51	51
Toscana	54	54
Umbria	11	11
Veneto	62	62
Totale	**610**	**610**

Tabella **B** - Scuola Primaria

Previsione organico per l'a.s. 2008/09

Regione	Organico 2007/2008 (A)	Organico 2008/2009 (B)
Abruzzo	4.955	4.797
Basilicata	2.748	2.555
Calabria	9.557	8.959
Campania	25.505	23.859
Emilia Romagna	14.665	15.091
Friuli Venezia Giulia	4.661	4.660
Lazio	20.555	20.412
Liguria	5.200	5.112
Lombardia	36.174	36.628
Marche	5.708	5.660
Molise	1.301	1.199
Piemonte	16.691	16.691
Puglia	16.311	15.827
Sardegna	6.406	5.993
Sicilia	21.454	20.580
Toscana	12.764	12.851
Umbria	3.248	3.248
Veneto	18.711	18.778
Totale	**226.614**	**222.901**

Tabella **B1** - Scuola Primaria

Posti assegnati per effetto degli anticipi finanziati dall'art. 7, comma 5, della legge 28.3.2003, n.53
A.S. 2008/2009

Regione	**Posti assegnati per anticipi A.S. 2007/08**	**Posti assegnati per anticipi A.S. 2008/09**
Abruzzo	57	57
Basilicata	36	36
Calabria	144	144
Campania	494	494
Emilia Romagna	93	93
Friuli Venezia Giulia	26	26
Lazio	260	260
Liguria	49	49
Lombardia	168	168
Marche	54	54
Molise	17	17
Piemonte	122	122
Puglia	308	308
Sardegna	92	92
Sicilia	380	380
Toscana	96	96
Umbria	33	33
Veneto	121	121
Totale	**2.550**	**2.550**

Tabella C - Scuola Secondaria di I grado

Previsione organico per l'a.s. 2008/2009

Regione	Organico 2007/2008	Organico 2008/2009
	(A)	(B)
Abruzzo	3.377	3.345
Basilicata	2.093	2.034
Calabria	7.450	7.218
Campania	19.978	19.760
Emilia Romagna	8.217	8.457
Friuli Venezia Giulia	2.611	2.650
Lazio	13.261	13.217
Liguria	3.146	3.118
Lombardia	21.441	21.598
Marche	3.550	3.562
Molise	990	967
Piemonte	9.773	9.888
Puglia	11.907	11.718
Sardegna	5.197	5.019
Sicilia	17.361	16.941
Toscana	7.439	7.574
Umbria	1.973	1.973
Veneto	11.073	11.276
Totale	**150.837**	**150.315**

Tabella D - Scuola secondaria di II grado

Previsione organico per l'a.s. 2008/2009

Regione	Organico 2007/2008	Organico 2008/2009
	(A)	(B)
Abruzzo	5.434	5.395
Basilicata	3.105	3.007
Calabria	10.622	10.256
Campania	27.961	27.452
Emilia Romagna	12.991	13.125
Friuli Venezia Giulia	4.217	4.141
Lazio	21.437	20.953
Liguria	4.793	4.698
Lombardia	27.939	27.939
Marche	6.009	5.896
Molise	1.565	1.475
Piemonte	13.949	13.949
Puglia	19.620	19.305
Sardegna	7.875	7.525
Sicilia	23.531	23.098
Toscana	12.138	12.460
Umbria	3.256	3.227
Veneto	15.891	15.891
Totale	**222.333**	**219.793**

Tabella E - Sostegno

Previsione organico per l'a.s. 2008/2009

Regione	Organico di diritto 2008/2009	Posti aggiuntivi comprese le deroghe 2008/2009	Totale posti in organico di fatto 2008/2009
	A	B	C=A+B
Abruzzo	1386	448	1834
Basilicata	735	295	1030
Calabria	2423	1368	3791
Campania	8963	3113	12076
Emilia R.	2727	2962	5689
Friuli V. G.	764	524	1288
Lazio	5282	3455	8737
Liguria	1251	871	2122
Lombardia	5564	5880	11444
Marche	1082	1167	2249
Molise	303	167	470
Piemonte	3287	2793	6080
Puglia	5133	2402	7535
Sardegna	1829	770	2599
Sicilia	6976	5514	12490
Toscana	2416	2230	4646
Umbria	603	359	962
Veneto	2857	2983	5840
Totale	**53.581**	**37.301**	**90.882**

Tabella F - Sostegno

Incremento progressivo dell'organico di diritto nel triennio 2008 - 2010

Regione	Organico di diritto 2008/09	Organico di diritto 2009/10	Organico di diritto 2010/11
	A	B	C
Abruzzo	1386	1513	1639
Basilicata	735	802	869
Calabria	2423	2644	2865
Campania	8963	9780	10597
Emilia R.	2727	2975	3224
Friuli V. G.	764	833	903
Lazio	5282	5764	6245
Liguria	1251	1365	1479
Lombardia	5564	6071	6578
Marche	1082	1180	1279
Molise	303	330	358
Piemonte	3287	3586	3886
Puglia	5133	5601	6069
Sardegna	1829	1995	2162
Sicilia	6976	7612	8247
Toscana	2416	2636	2857
Umbria	603	658	713
Veneto	2857	3118	3378
Totale	**53.581**	**58463**	**63348**

Tabella **G** -

Riepilogo delle riduzioni di posti da operare in organico di diritto e di fatto con interventi strutturali sulla formazione delle classi e sulle dotazioni organiche (escluso il sostegno)

Regione	incremento / decremento sull'organico in diritto (escluso il sostegno) a.s. 2008/09	incremento / decremento sull'organico in fatto (escluso il sostegno) a.s. 2008/09	obiettivo degli interventi sulle classi
	A	B	A+B
Abruzzo	-229	-99	-328
Basilicata	-351	-150	-501
Calabria	-1.195	-512	-1.707
Campania	-2.373	-1.017	-3.390
Emilia Romagna	964	0	964
Friuli V. G.	-22	-33	-55
Lazio	-637	-287	-924
Liguria	-208	-91	-299
Lombardia	811	0	811
Marche	-139	-69	-208
Molise	-214	-92	-306
Piemonte	207	0	207
Puglia	-988	-423	-1.411
Sardegna	-941	-403	-1.344
Sicilia	-1.727	-740	-2.467
Toscana	675	0	675
Umbria	-15	-12	-27
Veneto	310	0	310
Totale	**-6.072**	**-3.928**	**-10.000**

Tabella H

Riduzioni conseguenti all'applicazione di particolari istituti giuridici (i valori sono stimati)

Riassorbimento in organico dei docenti soprannumerari	- 750
Riduzione numero docenti collocati fuori ruolo per inidoneità ai compiti di istituto per effetto delle disposizioni dell'art. 35, comma 1, della legge n. 289/2002	- 450
Recupero posti costituiti per la salvaguardia della titolarità dei docenti interessati alla riconduzione delle cattedre a 18 ore di insegnamento che si renderanno vacanti dopo i movimenti in quanto indisponibili per i movimenti stessi (art. 4 D.I. Organici)	- 400
Riduzione del numero delle supplenze derivanti dell'attribuzione al personale in servizio nella scuola degli spezzoni di ore fino a sei (non oltre le 24 ore di insegnamento)	- 400
TOTALE	**-2.000**

RIEPILOGO GENERALE DELLE RIDUZIONI

Riepilogo della riduzione di posti nell'organico di diritto e di fatto

Posti Organico di diritto	Posti Organico di fatto	Totale
- 6.072	-3.928	**-10.000**
	Riduzioni conseguenti all'applicazione di particolari istituti giuridici (i valori sono stimati)	**-2.000**

TOTALE DELLE RIDUZIONI	**- 12.000**

N.B. le ulteriori 1.000 unità per raggiungere l'obiettivo previsto dalla legge finanziaria per 2008 sono a carico del personale ATA, il cui organico per l'a.s. 2008/09 subirà una riduzione pari a 1.000 unità

08A05224

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 17 luglio 2008.

Conferimento al Consorzio per la tutela dei vini Bolgheri DOC, in Bolgheri, dell'incarico a svolgere funzioni di vigilanza.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE, QUALITÀ
E TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui Consorzi volontari di tutela e Consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto 30 marzo 2007 con il quale, ai sensi della citata normativa, è stato approvato lo statuto del Consorzio per la tutela dei vini Bolgheri DOC con sede in Bolgheri (Livorno) - loc. S. Guido n. 45, costituito per la tutela del vino D.O.C. Bolgheri e conferito allo stesso Consorzio l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alla citata denominazione di origine;

Vista l'istanza presentata in data 19 febbraio 2008 dal citato Consorzio di tutela, intesa ad ottenere l'autorizzazione a svolgere le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri associati nei riguardi della denominazione di origine controllata e indicazioni geografiche tipiche tutelate citate, ai sensi dell'art. 19, comma 1 della legge n. 164/1992, corredata della documentazione prescritta dall'art. 4 del predetto decreto n. 256/1997;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini in data 15 maggio 2008 sulla citata istanza, fatto salvo la presentazione di alcuni documenti e certificazioni integrativi;

Vista la nota presentata in data 2 giugno 2008, con la quale il citato Consorzio ha trasmesso la citata documentazione integrativa;

Considerato che dall'esame della documentazione prodotta è risultato che sussistono per il citato Consorzio le condizioni ed i requisiti previsti dall'art. 19, comma 1, lettera *a)*, *b)*, *c)*, *d)* della legge n. 164/1992 per conferire al Consorzio stesso l'incarico a svolgere, nei riguardi del vino D.O.C. Bolgheri le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P. R.D. e I.G., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della citata legge n. 164/1992;

Decreta:

Art. 1.

1. Al Consorzio per la tutela dei vini DOC Bolgheri DOC con sede in Bolgheri (Livorno) - loc. S. Guido n. 45, già incaricato con il decreto 30 marzo 2007 richiamato in premessa, a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi connessi alla denominazione di origine citata, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, è conferito l'incarico a svolgere, nei riguardi del vino D.O.C. Bolgheri, le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P. R.D. e I.G., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 2.

1. Il presente incarico ha la validità di tre anni a decorrere dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e comporta per il Consorzio per la tutela dei vini DOC Bolgheri, l'obbligo di assolvere a tutti gli adempimenti previsti dalla citata normativa nazionale con riferimento all'incarico medesimo, in particolare per quanto concerne le comunicazioni di cui all'art. 4, paragrafo 5, del decreto ministeriale n. 256/1997.

2. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministero procederà alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 19, comma 1, della legge n. 164/1992 nei confronti del Consorzio per la tutela del vino DOC Bolgheri e, ove sia accertata la mancanza di tali requisiti, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 luglio 2008

Il direttore generale: DESERTI

08A05204

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 29 maggio 2008.

Istituzione e perimetrazione del sito di bonifica di interesse nazionale in località «Bussi sul Tirino».

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante: «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 concernente «Nuove norme sul procedimento amministrativo» e sue successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, concernente «Nuovi interventi in campo ambientale»;

Visto il decreto ministeriale 18 settembre 2001, n. 468 regolamento recante: Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni «Norme in materia ambientale» ed in particolare l'art. 252 «siti di interesse nazionale»;

Visti gli esiti della riunione in data 23 maggio 2007 presso la regione Abruzzo - Direzione parchi territorio ambiente ed energia di Pescara, nella quale i rappresentanti della regione Abruzzo, della provincia di Pescara, dei comuni di Bussi sul Tirino e Castiglione a Casauria, della Direzione sanità DG14 - regione Abruzzo, della comunità montana Vestina e dell'ARTA Abruzzo hanno chiesto alla regione Abruzzo di avanzare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare specifica richiesta di istituzione del sito di bonifica di interesse nazionale di «Bussi sul Tirino»;

Vista la nota prot. n. 1351/segr. in data 30 agosto 2007 con la quale la regione Abruzzo ha trasmesso al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la delibera di giunta regionale n. 859 del 13 agosto 2007, concernente la richiesta di inserimento dell'area di discarica in località Bussi sul Tirino in provincia di Pescara, nell'elenco dei siti di bonifica di interesse nazionale, per le motivazioni indicate nella nota medesima;

Vista la nota prot. n. 23662/QdV/DI/VII/VIII del 12 settembre 2007 con la quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha chiesto agli Enti interessati la trasmissione del perimetro georeferenziato dell'area del sito in questione;

Vista la determinazione n. DN3/05 in data 17 gennaio 2008 con la quale la giunta della regione Abruzzo ha determinato di approvare una propria proposta di perimetrazione dell'area in questione ai fini della richiesta di inserimento della stessa tra i siti di bonifica di interesse nazionale;

Vista la nota del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. n. 3497/QdV/DI/VII/VIII del 13 febbraio 2008, concernente l'invito a partecipare ad apposita Conferenza di servizi indetta per il giorno 18 marzo 2008 presso la sede del citato dicastero allo scopo di acquisire l'intesa della regione Abruzzo ed il parere degli Enti locali e dei soggetti interessati sulla istituzione del sito di bonifica di interesse nazionale di Bussi sul Tirino in provincia di Pescara e sulla definizione del relativo perimetro, così come previsto dal già citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 252;

Tenuto conto che nella citata Conferenza di servizi del 18 marzo 2008 i partecipanti hanno manifestato il proprio assenso in merito alla proposta di istituzione del sito di bonifica di interesse nazionale Bussi sul Tirino in provincia di Pescara;

Vista la nota prot. n. 9758/QdV/DI/IX del 23 aprile 2008 con la quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha chiesto alla regione Abruzzo la formale intesa in merito all'istituzione del sito di bonifica di interesse nazionale di Bussi sul Tirino in provincia di Pescara;

Tenuto conto che con la sopra citata nota prot. n. 9758/QdV/DI/IX del 23 aprile 2008 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine di definire la perimetrazione del sito di bonifica di interesse nazionale di Bussi sul Tirino, ha altresì chiesto alla regione Abruzzo, alle province di Pescara e Chieti, ai comuni di Bussi sul Tirino, Scafa, Torre de' Passeri, Bolognano, Manoppello, Alanno, Rosciano, Cepagatti, Chieti, Popoli, Tocco da Casauria, Castiglione a Casauria, al presidente dell'ATO 4 Pescarese, al presidente della Comunità montana Vestina ed al commissario delegato crisi fiumi Aterno/Pescara, di esprimere il formale assenso in merito alla planimetria allegata alla nota medesima ed ha invitato i predetti comuni a provvedere alla massima diffusione della nota stessa;

Vista la nota prot. n. 10775/DN3 in data 24 aprile 2008 con la quale la regione Abruzzo - giunta regionale Direzione parchi territorio ambiente energia ha trasmesso l'elenco dei comuni ricadenti nell'istituendo sito di Bussi sul Tirino;

Vista la determinazione n. DN3/165 in data 30 aprile 2008 con la quale la regione Abruzzo ha espresso la propria intesa in merito all'istituzione del sito di bonifica di interesse nazionale di Bussi sul Tirino ed il proprio formale assenso in merito alla planimetria allegata alla citata nota prot. n. 9758/QdV/DI/IX del 23 aprile 2008;

Vista la nota prot. n. 687 in data 29 aprile 2008, trasmessa dal commissario delegato crisi fiume Aterno/ Pescara ha espresso il proprio formale assenso in merito alla planimetria allegata alla citata nota prot. n. 9758/QdV/DI/IX del 23 aprile 2008;

Vista la nota PROT.GAB.344 in data 6 maggio 2008, con la quale la provincia di Pescara ha espresso il proprio formale assenso in merito alla planimetria allegata alla citata nota prot. n. 9758/QdV/DI/IX del 23 aprile 2008;

Vista la nota prot. n. 32583 in data 7 maggio 2008, con la quale la provincia di Chieti ha espresso il proprio formale assenso in merito alla planimetria allegata alla citata nota prot. n. 9758/QdV/DI/IX del 23 aprile 2008;

Vista la nota prot. n. 20251/1523 in data 7 maggio 2008 con la quale il comune di Chieti ha espresso il proprio formale assenso in merito alla planimetria allegata alla citata nota prot. n. 9758/QdV/DI/IX del 23 aprile 2008;

Vista la delibera di giunta comunale n. 27 in data 30 aprile 2008 con la quale il comune di Bussi sul Tirino (Pescara) ha espresso il proprio formale assenso in merito alla planimetria allegata alla citata nota prot. n. 9758/QdV/DI/IX del 23 aprile 2008;

Vista la nota prot. n. 2746/R in data 30 aprile 2008 con la quale il comune di Scafa (Pescara) ha espresso il proprio formale assenso in merito alla planimetria allegata alla citata nota prot. n. 9758/QdV/DI/IX del 23 aprile 2008;

Vista la nota prot. n. 2558 in data 29 aprile 2008 con la quale il comune di Torre de' Passeri (Pescara) ha espresso il proprio formale assenso in merito alla planimetria allegata alla citata nota prot. n. 9758/QdV/DI/IX del 23 aprile 2008;

Vista la nota prot. n. 3463 in data 30 aprile 2008 con la quale il comune di Bolognano (Pescara) ha espresso il proprio formale assenso in merito alla planimetria allegata alla citata nota prot. n. 9758/QdV/DI/IX del 23 aprile 2008;

Vista la nota prot. n. 7455 in data 8 maggio 2008 con la quale il comune di Manoppello (Pescara) ha espresso il proprio formale assenso in merito alla planimetria allegata alla citata nota prot. n. 9758/QdV/DI/IX del 23 aprile 2008;

Vista la nota prot. n. 3477 in data 6 maggio 2008 con la quale il comune di Alanno (Pescara) ha espresso il proprio formale assenso in merito alla planimetria allegata alla citata nota prot. n. 9758/QdV/DI/IX del 23 aprile 2008;

Vista la nota prot. n. 2899 in data 6 maggio 2008 con la quale il comune di Rosciano (Pescara) ha espresso il proprio formale assenso in merito alla planimetria allegata alla citata nota prot. n. 9758/QdV/DI/IX del 23 aprile 2008;

Vista la nota prot. n. 4936 in data 8 maggio 2008 con la quale il comune di Popoli (Pescara) ha espresso il proprio formale assenso in merito alla planimetria allegata alla citata nota prot. n. 9758/QdV/DI/IX del 23 aprile 2008;

Vista la delibera di giunta comunale n. 52 in data 7 maggio 2008 con la quale il comune di Tocco da Casauria (Pescara) ha espresso il proprio formale assenso in merito alla planimetria allegata alla citata nota prot. n. 9758/QdV/DI/IX del 23 aprile 2008;

Vista la nota prot. n. 1392 in data 6 aprile 2008 con la quale il comune di Castiglione da Casauria (PE) ha espresso il proprio formale assenso in merito alla planimetria allegata alla citata nota prot. n. 9758/QdV/DI/IX del 23 aprile 2008;

Vista la nota prot. n. 1503 in data 6 maggio 2008 con la quale il presidente dell'ATO 4 Pescarese ha espresso il proprio formale assenso in merito alla planimetria allegata alla citata nota prot. n. 9758/QdV/DI/IX del 23 aprile 2008;

Vista la nota prot. n. 1064 in data 8 maggio 2008 con la quale la Comunità montana Vestina ha espresso il proprio formale assenso in merito alla planimetria allegata alla citata nota prot. n. 9758/QdV/DI/IX del 23 aprile 2008;

Vista la nota prot. n. 10099 in data 16 maggio 2008 con la quale il comune di Cepagatti ha fatto presente che dal confronto della planimetria inviata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota in data 12 maggio 2008 con le planimetrie conservate presso il comune medesimo risulta che l'area d'intervento non ricade nel territorio del comune di Cepagatti bensì nel territorio del comune di Chieti;

Vista la nota prot. n. 13240 in data 21 maggio 2008 con la quale la regione Abruzzo, preso atto di quanto rappresentato dal comune di Cepagatti con la citata nota in data 16 maggio 2008, ha fatto presente che il territorio del comune di Cepagatti debba essere escluso dalla perimetrazione del sito di bonifica di interesse nazionale di Bussi sul Tirino;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi della normativa vigente le aree ricomprese nella cartografia allegata al presente decreto sono qualificate sito di bonifica di interesse nazionale di Bussi sul Tirino (Pescara).

Art. 2.

1. Le aree da sottoporre ad interventi di caratterizzazione, di messa in sicurezza di emergenza, bonifica, ripristino ambientale e attività di monitoraggio, sono individuate all'interno del perimetro provvisorio indicato nella cartografia allegata al presente decreto.

2. La cartografia ufficiale è conservata in originale presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. L'attuale perimetrazione non esclude l'obbligo di bonifica rispetto ad eventuali, ulteriori aree che dovessero risultare inquinate e che attualmente, sulla base delle indicazioni degli Enti locali, non sono state individuate con il presente decreto.

4 La perimetrazione potrà essere modificata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nel caso in cui dovessero emergere altre aree con una possibile situazione di inquinamento, tale da rendere necessari ulteriori accertamenti analitici e/o interventi di bonifica.

Il presente decreto, con l'allegato, dopo la registrazione della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 maggio 2008

Il Ministro: PRESTIGIACOMO

Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2008
Ufficio controllo atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 7, foglio n. 158

ALLEGATO

Sito di interesse nazionale "BUSSI SUL TIRINO"

Area	**Comuni interessati**
Area del polo chimico di Bussi sul Tirino; Area occupata dalla discarica prospiciente la stazione ferroviaria di Bussi sul Tirino. Area di pertinenza della predetta stazione ferroviaria. Zona di fondovalle adiacente le sponde del fiume Pescara dalla sua confluenza con il fiume Tirino fino a poco oltre il campo pozzi "Colle S. Angelo.	Bussi sul Tirino, Popoli, Tocco da Casauria, Castiglione a Casauria
Sito industriale dismesso ex Montecatini in località Piano D'Orta di Bolognano	Bolognano
Area invaso diga di Alanno	Bolognano, Torre dei Passeri, Alanno, Scafa
Area Centrale presa Enel- IV Salto	Manoppello, Rosicano, Alanno
Area Centrale rilascio Enel – IV Salto	Chieti,

08A05205

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-172) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;

— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.